





GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - COMUNI DI CARONNO VARESINO, CARNAGO E BRUNELLO (VA) PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: Pubbliche manifestazioni – Misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Si porta all'attenzione la nota del Prefetto di Varese in data 14.06.2017, prot. 18517, stesso oggetto, con la quale si qualificano ed individuano i dispositivi e le misure strutturali che garantiscono la "Safety" a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

In particolare si evidenzia l'opportunità di assoggettare il rilascio di autorizzazioni per pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee previste dal T.U.L.P.S. nonché le pratiche in regime di S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) per quegli eventi con portata inferiore a 200 persone e che si concludono entro le h. 24.00 del giorno di inizio, ad alcune prescrizioni a tutela della sicurezza, la cui attuazione andrà verificata, ove possibile in via preventiva, da parte degli agenti di Pubblica Sicurezza.

Le condizioni di sicurezza che vanno verificate prima dell'autorizzazione degli eventi/il silenzio assenso alla S.C.I.A. sono le seguenti:

- Verifica della capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile e la compatibilità con quanto dichiarato dagli organizzatori nell'istanza. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere la condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle Forze di Polizia;
- Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
- Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
- Piani di impiego, a cura dell'organizzatore, di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;
- Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

- Spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
- Previsione, a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria, con individuazione delle aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
- Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
- Valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Si segnala la necessità di ricordare agli organizzatori:

- il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 (D.L. N. 158/2012);
- Il divieto di adibire i minori degli anni diciotto alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche (art. 118 TULPS);
- Il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche (oltre i 21° di gradazione alcolica).

Si ricorda inoltre l'art. 18 del T.U.L.P.S., che recita: *I promotori di una riunione in luogo* pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, **almeno tre giorni prima**, al Questore.

E'considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da \in 103,00 a 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da $\leq 206,00$ a $\leq 413,00$.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vice Commissario di P.L. (D.ssa Roberta Pedrotti)